



Reati contro il patrimonio culturale

A.C. 893-b

Dossier n° 10/1 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
15 febbraio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	893-b
Titolo:	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	7
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Torna all'esame della Camera, a seguito delle modifiche approvate dal Senato lo scorso 14 dicembre, il progetto di legge A.C. 893-B, che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali ([d.lgs. n. 42 del 2004](#)), e le inserisce nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge, **approvata in prima lettura dalla Camera il 18 ottobre 2018**, è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a tre legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella XVI legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non ha superato la fase dell'esame da parte delle commissioni parlamentari in sede referente.

Nella scorsa legislatura, un disegno di legge del Governo (A.C. 4220) è stato approvato dalla Camera, interrompendo il proprio iter al Senato (A.S. 2864). Da tale testo è ripartito il dibattito nell'attuale legislatura con la calendarizzazione dell'A.C. 893, di iniziativa parlamentare, che riproduceva il testo approvato dalla Camera nella legislatura precedente. Modificato nel corso dell'esame, il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 18 ottobre 2018; il Senato ha confermato l'impianto complessivo della riforma, pur apportandovi alcune modifiche che rendono dunque necessaria la terza lettura.

Di seguito si dà conto del contenuto complessivo dell'A.C. 893-B, evidenziando le disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato, sulle quali deve concentrarsi l'attuale esame parlamentare.

Contenuto

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, la proposta di legge A.C. 893-B si compone di **7 articoli** attraverso i quali:

- **colloca nel codice penale gli illeciti penali** attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali;
- introduce **nuove fattispecie di reato**;
- **innalza le pene edittali** vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- introduce **aggravanti** quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento all'atto della firma della **Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali**, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Tale Convenzione, appena ratificata dal Parlamento con la [legge n. 6 del 2022](#), entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi

illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

I delitti contro il patrimonio culturale inseriti nel Codice penale (art. 1)

L'**articolo 1** apporta una serie di modifiche al codice penale.

Il provvedimento interviene, in primo luogo (**lett. a**), sull'articolo 240-*bis* c.p. ampliando - attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali (v. *infra*) - il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata.

Confisca allargata

Con l'espressione "confisca allargata" si indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale.

La **lett. b**) inserisce nel libro II del codice penale, dedicato ai delitti, il **titolo VIII-bis**, rubricato "**Dei delitti contro il patrimonio culturale**", composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undevicies*).

Nuovo titolo VIII-bis c.p.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del Codice dei beni culturali ([d.lgs. n. 42/2004](#)), il **patrimonio culturale** è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (sulla nozione di bene culturale, si veda l'apposito [focus](#)). Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'**art. 518-*bis* c.p.**, **modificato dal Senato**, punisce il *furto di beni culturali* con la **reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro** (il testo approvato dalla Camera prevedeva 3 anni come limite minimo edittale). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dal Senato anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro.

Furto di beni culturali

La legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale: quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (art. 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (art. 624-*bis*), nonché le attenuanti (art. 625-*bis*). Quando il bene culturale appartiene invece allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca.

L'**art. 518-*ter* c.p.** punisce l'*appropriazione indebita di beni culturali* con la **reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro**. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprii di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

Appropriazione indebita di beni culturali

L'**art. 518-*quater* c.p.** punisce la *ricettazione di beni culturali* con la **reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000**. La pena è aumentata quando il fatto

Ricettazione di beni culturali

riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Si ricorda che l'art. 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro.

L'art. 518-quinquies c.p. punisce con la **reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro** l'*impiego di beni culturali provenienti da delitto*. La fattispecie riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Impiego di beni culturali provenienti da delitto

L'art. 518-sexies c.p. punisce con la **reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro** il *riciclaggio di beni culturali*: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Riciclaggio di beni culturali

Si ricorda che, in base all'art. 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

L'art. 518-septies c.p. punisce l'*autoriciclaggio di beni culturali* con la **reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro**. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva, l'art. 648-ter.1 del codice penale (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa). Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Autoriciclaggio di beni culturali

Nel corso dell'esame in **Senato** sono stati aggiunti due ulteriori commi all'articolo 518-septies volti a:

- **escludere la punibilità** delle condotte per cui i beni culturali vengono destinati alla **mera utilizzazione o al godimento personale**;
- prevedere l'applicazione del terzo comma dell'articolo 518-quater c.p. in base al quale il delitto trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'art. 518-octies c.p. punisce con la **reclusione da 1 a 4 anni** la *falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia (v. sopra).

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Il **Senato** è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

L'art. 518-*novies* c.p. punisce le *violazioni in materia di alienazione di beni culturali* con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro**. Il provvedimento spostato nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il **Senato** è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

L'[articolo 173 del d. lgs.n. 42 del 2004](#), punisce attualmente con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato:

- a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici);
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

L'art. 518-*decies* c.p. punisce con la **reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro** l'*importazione illecita di beni culturali*. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il **Senato** è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (v. *infra*).

Importazione illecita di beni culturali

L'art. 518-*undecies*, modificato dal Senato, punisce con la **reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro** (il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena alternativa della reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 258 a 5.165 euro) chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Il Senato, oltre a intervenire sulla pena edittale, ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 518-*undecies*, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Attualmente è l'art. 174 del Codice dei beni culturali che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p.

L'art. 518-*duodecies* c.p. punisce la *distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici* con la **reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro**. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (secondo comma).

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (v. *infra*) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma).

Si ricorda che l'art. 635 c.p., che punisce il delitto di danneggiamento, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili

cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto di interruzione di un pubblico servizio. La stessa pena è prevista per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili (a prescindere dalla violenza, dalla minaccia e dalla manifestazioni in luogo pubblico) una serie specifica di cose altrui, tra le quali figurano le «cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate». La disposizione subordina la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

Analogamente, l'art. 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Infine, l'art. 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

L'art. 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro.

L'art. 518-terdecies c.p. punisce con la **reclusione da 10 a 16 anni** la **devastazione** e il **saccheggio di beni culturali**. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Si ricorda che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

La **contraffazione di opere d'arte** è punita dall'**art. 518-quaterdecies c.p.** con la reclusione **da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro**. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il **Senato** ha soppresso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in caso di fatto commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale (v. *infra*, art. 518-sexiesdecies).

Contraffazione di opere d'arte

Si ricorda che l'articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la **contraffazione di opere d'arte**. Il reato può essere commesso da chiunque:

- al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a);

c) autentica le cose sub a), conoscendone la falsità;
d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani.

Il progetto di legge esclude la punibilità a titolo di contraffazione (**art. 518-quinquiesdecies c.p.**) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del Codice dei beni culturali).

Casi di non punibilità

Nel corso dell'esame della riforma in **Senato**, è stata soppressa una disposizione che prevedeva il delitto di *attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*, stabilendo come pena la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie puniva chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto, il provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura; tali disposizioni sono state soppresse dal Senato.

Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede, inoltre, all'**art. 518-sexiesdecies**, che tutti i delitti contro il patrimonio culturale siano aggravati (pena aumentata da un terzo alla metà) se:

Circostanze aggravanti

- cagionano un danno di rilevante gravità;
- sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria. In tal caso, inoltre, si applica la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.);

Si ricorda che attualmente, in base all'art. 174 del Codice dei beni culturali, se l'esportazione illecita di beni culturali è commessa da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'art. 30 c.p. Analogamente, in base all'art. 178, tale pena accessoria si applica anche per il reato di contraffazione di opere d'arte quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale.

- sono commessi da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio impiegato nella conservazione o tutela di beni culturali. Il **Senato** ha soppresso l'ulteriore presupposto dell'aggravante, originariamente previsto dalla Camera, consistente nell'essersi volontariamente astenuto dallo svolgimento delle proprie funzioni al fine di conseguire un indebito vantaggio;
- sono commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere.

L'**art. 518-duodevicies c.p.** prevede invece un'attenuante quando uno dei reati contro il patrimonio culturale:

Circostanze attenuanti

- cagioni un evento, un danno o comporti un lucro di **speciale tenuità** (pena diminuita di un terzo);
- sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto (pena diminuita da un terzo a due terzi).

Attualmente, l'art. 177 del Codice dei beni culturali stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

L'**art. 518-duodevicies**, modificato dal **Senato**, prevede la *confisca penale obbligatoria* - anche per equivalente - delle cose indicate all'articolo 518-undecies (vedi *supra*) che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La disposizione specifica che in caso di estinzione del reato, il giudice procederà nelle forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p.

Confisca

La disposizione prevede poi la confisca penale obbligatoria, allargata e per equivalente, anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei

delitti previsti dal nuovo titolo.

Da ultimo, a chiusura del nuovo titolo VIII-bis, l'**art. 518-undevicies** prevede l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai **fatti commessi all'estero** in danno del patrimonio culturale nazionale.

Fatto commesso
all'estero

L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - una nuova contravvenzione: l'**art. 707-bis c.p.**, rubricato "*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli*", punisce con l'**arresto fino a 2 anni** e con l'**ammenda da 500 a 2.000 euro** chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:

Possesso
ingiustificato di
strumenti o
apparecchiature

- aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali);
- zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice);
- aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici).

La possibilità di svolgere operazioni sotto copertura (art. 2)

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle attività sotto-copertura ([art. 9 della legge n. 146 del 2006](#)), per prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies e 518-septies c.p.), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

La responsabilità amministrativa degli enti (art. 3)

L'**articolo 3** modifica il [decreto legislativo n. 231 del 2001](#), prevedendo la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'**inserimento di due nuovi articoli**:

L'**art. 25-septiesdecies**, rubricato *Delitti contro il patrimonio culturale*, prevede in relazione ad una serie di delitti, le seguenti sanzioni:

Delitto	Sanzione amministrativa
Art. 518-novies c.p. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali)	da 100 a 400 quote
Art. 518-ter c.p. (appropriazione indebita di beni culturali)	da 200 a 500 quote
Art. 518-decies c.p. (importazione illecita di beni culturali)	da 200 a 500 quote
Art. 518-undecies c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali)	da 200 a 500 quote
Art. 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)	da 300 a 700 quote
Art. 518-quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte)	da 300 a 700 quote
Art. 518-bis (furto di beni culturali)	da 400 a 900 quote
Art. 518-quater (ricettazione di beni culturali)	da 400 a 900 quote
Art. 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)	da 400 a 900 quote

Nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede inoltre l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di **sanzioni interdittive**.

Il nuovo **art. 25-duodevicies**, rubricato *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*, prevede in relazione a questi due delitti (artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.) l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote**. Il **Senato** è intervenuto su questa disposizione eliminando il richiamo alla fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (v.

sopra).

Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**.

Si osserva che per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva, da applicare quando l'ente sia utilizzato allo scopo prevalente di commettere tali delitti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-septiesdecies.

Ulteriori modifiche (artt. 4-7)

L'**articolo 4** modifica il comma 3 dell'art. 30 della [legge n. 394 del 1991](#) in materia di aree protette.

Modifiche alla
legge sulle aree
protette

Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale, può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il **sequestro** di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

Il disegno di legge, oltre a sostituire il riferimento agli articoli 733 e 734 del codice penale con il richiamo ai nuovi reati di cui al Titolo VIII-bis o al reato di cui all'articolo 733-bis c.p., sopprime la (pleonastica) precisazione relativa alla possibilità per il giudice di disporre il sequestro.

L'**articolo 5** abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

Abrogazioni

In particolare, la proposta di legge coordina le disposizioni vigenti del **codice penale** con l'inserimento dell'art. 518-duodecies, relativo al delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici prevedendo:

- la soppressione, all'art. 635, relativo al reato di danneggiamento, delle parole «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» contenute nel secondo comma, n. 1. Il danneggiamento di beni culturali o paesaggistici è infatti punito dalla riforma con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro, in base al nuovo art. 518-duodecies (v. sopra);
- l'abrogazione dell'art. 639, secondo comma, secondo periodo. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 1.000 a 3.000 euro il deturpamento e l'imbrattamento di cose di interesse storico o artistico. La riforma punisce tali condotte con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro in base al nuovo art. 518-duodecies (v. sopra).

Nel **Codice dei beni culturali**, di cui al [d.lgs. n. 42 del 2004](#), sono abrogati:

- l'art. 170, che punisce «chiunque destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità» con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 775 a 38.774 euro. La condotta è ora ricompresa nel secondo comma dell'art. 518-duodecies c.p. (v. sopra);
- l'art. 173, che punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione prevedendo, nello specifico, che commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto. La fattispecie è ora punita a titolo di delitto dall'art. 518-novies c.p. (v. sopra);
- l'art. 174, che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. La fattispecie è ora prevista dall'art. 518-undecies c.p. (v. sopra);
- l'art. 176, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato e che prevede una

aggravante speciale (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca. La fattispecie oggetto di abrogazione è solo in parte riconducibile al delitto di furto di beni culturali introdotto all'art. 518-bis c.p. (v. *sopra*), per il quale è richiesto il dolo specifico (finalità di profitto per sé o per altri), assente nel delitto previsto dal Codice dei beni culturali;

- l'art. 177, che stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero. Si tratta di una previsione ricompresa nell'art. 518-septiesdecies sul ravvedimento operoso (v. *sopra*);
- l'art. 178, che punisce a titolo di delitto la contraffazione di opere d'arte e il cui contenuto è spostato nell'art. 518-quaterdecies c.p.;
- l'art. 179, che esclude la punibilità per tale delitto quando la non autenticità dell'opera sia espressamente dichiarata, il cui contenuto è spostato nell'art. 518-quinquiesdecies c.p.

Si ricorda che ogniqualevolta si procede all'abrogazione di una fattispecie penale la giurisprudenza è chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali in corso, se si sia dinanzi ad una *abolitio criminis*, con contestuale archiviazione o proscioglimento dell'imputato, ovvero a un fenomeno di *continuità normativa*, con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all'imputato, avendo riguardo all'entità della pena. Si ricorda, ad esempio, che in una ipotesi analoga a quella in esame, nella quale il legislatore ha abrogato una contravvenzione per contestualmente trasformare la condotta in un delitto, la Corte di cassazione ha affermato che non si tratta di abrogatio criminis, bensì di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, e che la condotta contestata a titolo di contravvenzione mantiene rilievo penale nonostante l'abrogazione, dovendo soltanto farsi applicazione dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 2 del codice penale, con riguardo alla pena applicabile in ragione del tempo del commesso reato (cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 23869 del 2010, relativa alla legge n. 94 del 2009 che aveva introdotto l'art. 600-octies (impiego di minori nell'accattonaggio) contestualmente abrogando l'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio)). Più complessa è la valutazione della giurisprudenza quando non sia il caso di una mera trasformazione della condotta da contravvenzione a delitto, ma il legislatore operi una più complessa riforma del quadro sanzionatorio penale.

L'**articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'**articolo 7** prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia "**ordinamento penale**", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

Cost010a	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia